



PROVINCIA VITERBO	
007557	- 1 MAR. 95
Cat. 1	Qt. 11

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Deliberazioni del Consiglio Provinciale

Delibera N. 4

OGGETTO: Approvazione Regolamento incarichi professionali.

REGIONE LAZIO-COMITATO DI CONTROLLO	
SEDUTA DEL 16.02.95	VERBALE N. 00352
VISTO-NULLA DA ISCRIVERE	
PRIMA LL. <i>[Signature]</i>	

L'anno 1995 (millenovecentonovantacinque) addì 23 (ventitre) del mese di gennaio alle ore 10,25 in Viterbo, nell'apposita sala dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno in sessione ordinaria di 1^a convocazione

	Presente	Assente
Anselmi Dario	X	
Bonatesta Michele	X	
Bruziches Alessandro	X	
Caminiti Salvatore A.	X	
Ceccarelli Francesco		X
Coracci Giosuè Bruno	X	
D'Angelo Giuseppe	X	
Dottarelli Luciano	X	
Ercoli Osvaldo	X	
Fiaschetti Camillo	X	
Forzoni Claudio	X	
Giovannini Marcello	X	

	Presente	Assente
Grancini Adamo	X	
Grattarola Roberta	X	
Lega Mario		X
Loreti Sandro		X
Mauri Maurizio	X	
Paradisi Riccardo	X	
Riccardi Gianfranco	X	
Sacconi Roberto	X	
Santori Rinaldo	X	
Sini Giuseppe Benito	X	
Staccini Domenico	X	
Viviani Alessandro	X	

Presiede il Presidente: Ugo Nardini

Assiste il sottoscritto Segretario Generale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta è pubblica

Riferisce l'Assessore ai LL.PP. Albertario Mainella,

“La proposta di deliberazione che viene oggi posta all'attenzione del Consiglio, relativa all'approvazione del “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali”, ha il fine di prevedere una migliore definizione delle modalità e procedure da attuare nel caso di conferimento di incarichi professionali e tende a garantire i più elevati livelli di trasparenza;

L'art. 6 del Vigente Statuto della Provincia elenca i campi di intervento verso cui è necessario dotarsi di specifiche norme regolamentari, inserendo esplicitamente tra di essi, quello del “conferimento degli incarichi a liberi professionisti”;

In sintesi la presente proposta di Regolamento definisce i settori professionali verso cui c'è facoltà di procedere ad incarichi esterni, le procedure da seguire nella fase di scelta dei professionisti da incaricare, le cause di incompatibilità e le penalità in caso di inadempienze;

Inoltre vengono disciplinati i rapporti con l'Ufficio Tecnico dell'Ente e le eventuali collaborazioni professionali tra personale interno ed incaricati esterni.

Infine l'istituzione di una “Commissione per Incarichi Professionali”, con la presenza di tecnici dipendenti dell'Amministrazione e rappresentanti degli Ordini professionali, garantirà la più equa valutazione delle scelte che si andranno a definire;

Propongo quindi a nome della Giunta la presente deliberazione.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione;
- Visto l'art. 6 dello Statuto;
- Vista la proposta di Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, licenziata con parere favorevole dalla Commissione Consigliare Lavori Pubblici in data 13.01.1995;

- Visti i pareri favorevoli del responsabile tecnico e del Segretario Generale;

DELIBERA

- Approvare il "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali" che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

Sulla proposta intervengono diversi Consiglieri il cui testo integrale risultante dalla registrazione, trascritto, viene acquisito agli atti della seduta.

Giovannini: propone modifiche a diversi articoli e chiede che il Regolamento disciplini tutti gli incarichi anche non tecnici. Comunque preannuncia l'astensione del proprio Gruppo consigliere.

Bonatesta: chiede che la pratica venga rinviata ad altra seduta per approfondire alcuni aspetti.

I Consiglieri **Paradisi, Santori, Fiaschetti, Sini, D'Angelo**, fermano l'attenzione all'art.5 ed alla formulazione dell'art. 6 1° comma. Al termine del dibattito il Presidente propone la riformulazione dell'art. 5 sostituendo al primo comma le parole dopo, "se del caso" da due membri designati" con "un membro designato";

- il primo comma dell'art. 6 diviene "non possono essere conferiti incarichi professionali agli Assessori ed ai Consiglieri provinciali, ai dipendenti dell'Amministrazione Provinciale".

Quindi il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio lo schema di Regolamento riscritto con le modifiche specificate sopra.

Il Regolamento è approvato con voti:

- favorevoli :17
- contrari : 2 (Bonatesta, D'Angelo)
- Astenuti: 3 (Forzoni, Anselmi, Giovannini).



**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO
DIVISIONE TECNICA**

***Regolamento per il conferimento di incarichi
professionali***

Approvato con delibera del Consiglio Provinciale in data 23.01.1995 n°4

ART.1

SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, con lo scopo di conseguire il più proficuo impiego delle risorse pubbliche, detta criteri e metodi per consentire la migliore utilizzazione delle competenze tecniche e professionali.

La deroga motivata ai principi generali del regolamento segue lo stesso iter di approvazione del regolamento stesso e delle sue modificazioni.

ART.2

INCARICHI TECNICO-PROFESSIONALI

L'Amministrazione deve conseguire l'ottimale ed economica gestione delle risorse tecniche e delle professionalità disponibili negli Uffici. Una volta conseguita la totale utilizzazione delle risorse interne, l'Amministrazione può affidare a professionisti esterni, selezionati in base a criteri di competenza specifica e dimostrata professionalità, gli incarichi di progettazione di opere il cui valore al netto dell'iva non ecceda la soglia di rilevanza comunitaria di cui alla direttiva UE n° 92/50.

Le prestazioni relative alla programmazione, verifica e controllo di Opere pubbliche o di pianificazione territoriale di competenza dell'Ente sono affidate, di norma all'Ufficio Tecnico Provinciale nella persona del responsabile del procedimento, a norma dell'art. 4 della Legge 07.08.90 n. 241, o di speciale normativa relativa ai Lavori Pubblici.

Le prestazioni tecniche di progettazione, direzione, misura, contabilità, collaudo ed assistenza di lavori pubblici e di Pianificazione territoriale, sono affidate a professionisti esterni prescelti nei singoli settori professionali di cui all'art. 4, fermi restando le competenze ed i limiti di competenza stabiliti dagli ordinamenti e dai regolamenti professionali vigenti ed a gruppi misti di professionisti dipendenti dell'ente ed esterni qualora ciò non contrasti con disposizioni di legge.

ART.3

INCARICHI A PERSONALE DIPENDENTE DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Indipendentemente dall'attività che il personale tecnico dell'Amministrazione Provinciale svolge nel normale orario di lavoro, eventuali incarichi rientranti nelle attività di cui al comma 3 dell'art. 2 affidati a tecnici dipendenti dell'Amministrazione da svolgere fuori del normale orario di lavoro saranno regolati, oltre che dai principi generali di questo regolamento, dalle norme di legge vigenti in materia di Pubblico impiego e dei relativi regolamenti per esercizio professionale.

ART.4

SETTORI PROFESSIONALI E CURRICULA

In riferimento alle varie tipologie di OO.PP. ed alle specialità ed indirizzi professionali si individuano i seguenti settori:

Topografia.

Geologia.

Agronomia.

Edilizia, viabilità e infrastrutture.

Opere di restauro.

Pianificazione territoriale e urbanistica.

Ambiente e depurazione.

Impianti tecnici e tecnologici e relativi collaudi.

Calcoli e collaudi statici.

Collaudi Tecnico-amministrativi.

Perizie, stime, consulenze tecniche, arbitrati.

I Professionisti interessati provvederanno a trasmettere all'Amministrazione Provinciale i curricula o le integrazioni curriculari adeguatamente documentati, contenenti dati relativi allo stato di realizzazione delle opere.

Il Curriculum farà riferimento ad uno dei settori sopradefiniti, ferma restando la possibilità di presentare più curriculum, ognuno dei quali sempre relativo al singolo settore.

Il professionista deve dichiarare la non esistenza di rapporti di lavoro o di altre condizioni di incompatibilità di fatto o per legge con l'esercizio della libera professione; la dichiarazione deve essere rinnovata all'atto del conferimento di eventuali incarichi.

La valutazione dei curricula farà riferimento alla qualità complessiva delle prestazioni rese in precedenza, in specie a favore di Amministrazioni od Enti pubblici.

ART.5

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

L'affidamento degli incarichi viene effettuato dalla Giunta Provinciale, su proposta dell'ufficio tecnico previa valutazione del Curriculum e breve relazione eseguite da un'apposita Commissione denominata Commissione Incarichi Professionali, di cui faranno parte due tecnici dipendenti dell'Amministrazione Provinciali, prescelti e nominati dal Presidente della Provincia, un

rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo, un rappresentante dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Viterbo e, se del caso, da un membro designato di volta in volta, dal Collegio Provinciale di appartenenza dei professionisti da incaricare.

La Commissione resta in carica 2 (due) anni ed è presieduta dall'Ingegnere Capo dell'Ente.

Nell'affidamento degli incarichi, sarà osservata una equa rotazione ed anche l'affiancamento, in opere di particolare valenza, di giovani professionisti a quelli di comprovata esperienza.

Nell'applicazione del criterio di equa rotazione degli incarichi si terrà conto anche degli importi degli stessi.

L'affidamento dell'incarico di progettazione può non implicare il successivo affidamento degli incarichi per la direzione, la contabilità, la misura e assistenza dei lavori.

L'affidamento dell'incarico sarà di volta in volta regolato da apposito disciplinare, conforme sotto il profilo dell'omogeneità dei rapporti economici e funzionali alle convenzioni tipo che gli Ordini ed i Collegi professionali concorderanno con l'Amministrazione.

ART.6

CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'

Non possono essere conferiti incarichi professionali agli Assessori, e ai Consiglieri provinciali, e ai dipendenti dell'Amministrazione Provinciale.

Non potrà essere conferito un incarico qualora sussistono rapporti di parentela, affinità o affari tra il professionista e persone che abbiano responsabilità nell'affidamento dell'incarico stesso.

Sono ragione di incompatibilità i rapporti di lavoro preesistenti o attuali del professionista con terze parti aventi interessi economici o sociali nell'esito dell'incarico tecnico assegnato, come pure

l'esistenza di interessi personali del professionista incaricato nelle attività economiche e sociali connesse all'incarico ed all'esecuzione di quanto da esso previsto o pianificato.

Il professionista è tenuto a denunciare, prima dell'accettazione dell'incarico, l'esistenza di possibili condizioni di incompatibilità, in modo che possano essere valutate ed eventualmente risolte senza danno per l'Amministrazione Provinciale.

Particolari o incerte condizioni di incompatibilità possono essere risolte con delibera della Giunta Provinciale, previo parere della Commissione Incarichi Professionali.

La mancata denuncia comporta l'automatico ed obbligatorio annullamento, per colpa del professionista, dell'incarico e tutte le sanzioni di cui all'art. 11, oltre che un procedimento disciplinare presso l'Ordine di appartenenza.

ART. 7

REVOCA DELL'INCARICO

Qualora l'incarico dovesse essere revocato per ragioni di incompatibilità insorte dopo l'affidamento, riconosciute con delibera di G.P. previo parere della Commissione di cui all'art. 5, i diritti e le competenze del professionista dovranno essere integralmente salvaguardate nei modi e nei termini di legge.

ART. 8

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

Il progetto, in tutte le sue fasi, dovrà essere redatto con l'osservanza delle vigenti normative per la compilazione dei progetti delle opere pubbliche e delle altre norme di legge e di regolamento per le specifiche categorie di opere.

Saranno inoltre rispettate tutte le speciali direttive e le disposizioni dell'Amministrazione committente.

ART. 9

CONTROLLO DELL'UFFICIO TECNICO

Fatte salve le attribuzioni stabilite dalle leggi vigenti alla data della sua designazione, il responsabile del procedimento, nominato a norma dell'art. 4 Legge 07. 08. 90 n° 241, o di specifica normativa relativa ai Lavori Pubblici, vigila sulla corretta esecuzione dell'incarico soprattutto in riferimento ai seguenti aspetti:

- modalità di presentazione degli elaborati e rispetto della normativa tecnica;
- rispetto dei tempi concordati per la consegna degli elaborati intermedi e finali;
- rispondenza alle indicazioni programmatiche fornite dall'Amministrazione.

Il responsabile del procedimento redige una breve relazione finale sull'esito del progetto, da allegare al curriculum del professionista di cui all'art. 4.

ART. 10

PENALITA' A CARICO DEI PROFESSIONISTI

INADEMPIENTI GARANZIE PER I PROFESSIONISTI

Salvo casi eccezionali, e previo parere della Commissione di cui all'art. 5, non potranno essere conferiti incarichi, per un periodo di tre anni, a quei professionisti che, nell'esecuzione delle loro prestazioni per conto dell'Amministrazione Provinciale, abbiano arrecato danni o ritardi all'Amministrazione stessa.

Tale condizione dovrà essere formalizzata dal responsabile del procedimento, con una relazione motivata alla quale il professionista deve controdedurre entro 30 giorni. In mancanza si ha l'automatica ed irrevocabile irrogazione del provvedimento di esecuzione dal conferimento degli incarichi per 3 anni.

La Giunta Provinciale pronuncia la sospensione di cui al comma 1, sentita la Commissione stessa.

ART.11

ARCHIVIO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

E' istituito presso la Commissione di cui all'art. 5 l' "Archivio degli Incarichi Professionali", per la raccolta, elaborazione e catalogazione dei dati concernenti tutti gli incarichi professionali.

L'annotazione nell'archivio avviene entro 15 giorni dalla data della firma del disciplinare d'incarico.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore entro 45 giorni dall'esecutività dell'approvazione con deliberazione del Consiglio Provinciale.

Entro la stessa data sarà nominata la Commissione Incarichi Professionali.

Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto, a termine di legge, come segue:


Il Consigliere Anziano

Oswaldo Ercoli




Il Presidente

Ugo Nardini



Il Segretario Generale

Dr. Nicolò Piazza



In pubblicazione all'Albo Provinciale per giorni quindici consecutivi dal 1 FEB. 1995

Copia Conforme per uso
Viterbo - 1 FEB. 1995

IL SEGRETARIO

D'ORDINE del Segr. Gen.le
CANNONE Dino



Il Segretario Generale

D'ORDINE del Segr. Gen.le
F.to CANNONE Dino

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Provinciale per giorni quindici consecutivi dal 1-2-95 al 16-2-95 compresi.

Nessuna opposizione è pervenuta.

Viterbo, 17-2-95

Il Segretario Generale

D'Ordine del Segr. Gen.le
F.to Cannone Dino

REGIONE LAZIO

COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEGLI ENTI LOCALI

PROT. N. 5^B/26

PROVINCIA VITERBO	
007557	-1 MAR. 95
Cat. <u>1</u>	fil. <u>11</u>

AL SIG. PRESIDENTE DEL

Comm. Provinciale
VITERBO

A norma dell'art. n. 32 della L.R. 13.3.1993 n. 26

SI COMUNICA CHE IL COMITATO

NELLA SEDUTA DEL 16.2.95 VERBALE N. 352
NON HA RISCONTRATO VIZI DI LEGITTIMITA' IN ORDINE ALLA
DELIBERA N. 4 ADOTTATA IL 23.1.95 DAL
Giorgio Provinciale ".

Il Presidente
(Dr. Roberto Palleschi)

Roberto Palleschi



* ACTIVITY REPORT *

16/02 '95 12:57

6

z

MODE	CONNECTION TEL	CONNECTION ID	START TIME	USAGE T.	PAGES
TX	0761325975	G-3	16/02 12:56	01'01	01(00)